

(N. 1459)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia**

(SEGNI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra è costituita di due parti: l'una regolata dalle norme di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945 n. 154, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, comprende le norme relative all'istruttoria e alla approvazione dei piani; l'altra disciplinata essenzialmente dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, abbraccia le norme riguardanti l'attuazione dei piani medesimi con le connesse agevolazioni finanziarie a favore dei Comuni interessati.

La presente relazione considera soltanto le norme della prima parte, con le quali, in vista dell'opportunità di contemperare nei paesi danneggiati le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, venne creata una procedura più semplice di quella prevista per i piani regolatori, talchè senza venire meno alla doverosa tutela degli interessi legittimi dei privati, si potesse giungere rapidamente all'approvazione di questi piani di contingenza. I risultati ottenuti, pur attraverso le inevitabili difficoltà del dopoguerra, sono stati, nel complesso, soddisfa-

centi, giacchè finora sono stati approvati ben 212 piani fra i quali quelli di importanti città e di molti piccoli Comuni delle regioni più battute dalla guerra.

Allo scopo di accelerare i tempi in un settore, che ormai si avvia alla normalizzazione, si prospetta l'opportunità, da un lato di porre un termine per la chiusura degli elenchi che il Ministero dei lavori pubblici è tenuto a formare per includervi, a loro richiesta, i Comuni bisognevoli di un piano di ricostruzione, dall'altro di apportare alle disposizioni di cui al decreto legislativo-base 1° marzo 1945, n. 154, quelle modifiche che sono suggerite, sia dalla prassi amministrativa, sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che si passa qui appresso ad illustrare.

L'articolo 1 dichiara che le norme attualmente vigenti saranno sostituite da quelle della nuova legge. Invero, poichè si rende necessario modificare o integrare quasi tutte le norme di che trattasi, appare consigliabile, per ragioni di chiarezza e compiutezza non seguire la prassi consueta per cui la sostituzione viene fatta pedissequamente articolo per articolo, ma attenersi, invece, al criterio di effettuare tale sostituzione per l'intero provvedimento, il che faciliterà indubbiamente l'applicazione delle disposizioni aggiornate.

Tali disposizioni sono contenute negli articoli dal 2 al 13.

L'articolo 2, analogamente a quanto stabilisce l'articolo 1 del decreto n. 154, regola le attribuzioni dei Comuni e dell'Amministrazione dei lavori pubblici in materia di piani di ricostruzione, apportando, peraltro, le seguenti innovazioni:

a) è fissato al 31 dicembre 1951 il termine perentorio entro il quale i comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi. La necessità di addivenire alla chiusura degli elenchi stessi è giustificata dal lungo lasso di tempo trascorso dalla emanazione del decreto 1° marzo 1945, n. 154, per cui quasi tutti i Comuni bisognevoli di un piano di ricostruzione risultano ormai compresi in detti elenchi;

b) si elimina pure l'ultimo comma del menzionato articolo 1. Ivi leggesi che il piano di ricostruzione dovrà essere coordinato col

piano regolatore vigente, e che quest'ultimo continuerà ad attuarsi nelle zone non previste nel piano di ricostruzione.

Senonchè la prima parte della norma riflette un accorgimento tecnico da usarsi dal progettista, e quindi, come per altri canoni della scienza e dell'arte urbanistica, non occorre una disposizione di legge, bastando, ove del caso, farne oggetto di istruzioni ministeriali, come in effetti si è praticato.

Quanto alla seconda parte della norma in questione, sembra superfluo precisare che il piano regolatore continuerà ad attuarsi per le zone non comprese nel piano di ricostruzione. Invero ciò discende dallo stesso provvedimento di approvazione del piano regolatore, la cui efficacia viene meno soltanto nei riguardi delle zone per le quali si attua il piano di ricostruzione.

La soppressione del comma di cui trattasi varrà anche ad eliminare dubbi d'interpretazione sorti appunto per essersi voluto legiferare su principi che non erano opinabili.

L'articolo 3 riproduce l'articolo 12 del decreto n. 154, con un ritocco, però, al primo alinea, essendosi ritenuto opportuno precisare che il piano di ricostruzione ha efficacia di « piano regolatore particolareggiato ».

L'articolo 4, mentre è identico al corrispondente articolo 3 del decreto n. 154 per quanto riguarda il 1° comma, contiene, invece, un comma aggiunto, essendosi ravvisata l'opportunità di colmare una lacuna, nei riguardi di quei Comuni che sono sprovvisti di mappa catastale.

Gli articoli 5 e 6 sono destinati a rimpiazzare rispettivamente gli articoli 4 e 5 del decreto n. 154, nonchè l'articolo 6 del decreto medesimo, già modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, il quale, peraltro, ha cessato di avere efficacia col termine prefissato del 31 dicembre 1949.

Le innovazioni proposte sono le seguenti:

a) il termine di pubblicazione del piano è portato dal 15 a 30 giorni, precisando meglio la natura dei ricorsi proponibili;

b) viene abolita la disposizione di cui al 2° comma dell'articolo 6 del decreto n. 154, tenuto conto che, per l'articolo 113 della Costituzione, la tutela giurisdizionale non può

essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione;

e) è previsto, in conformità alla prassi formatasi, che sui piani dei comuni capoluoghi di Provincia debba essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mentre per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del disegno di legge proposte nulla vi è da segnalare, giacchè in essi sono integralmente trasfuse le norme dei corrispondenti articoli del decreto n. 154, l'articolo 9 del nuovo schema si differenzia, invece, da quello recante lo stesso numero d'ordine nel ripetuto decreto n. 154, in quanto, al 2° comma, si è voluto colmare una lacuna avvertita in pratica, stabilendo che l'iniziativa dell'esproprio compete, oltre che al Comune, anche ad ogni altro avente titolo.

Nulla da segnalare nei riguardi dell'articolo 10 dello schema che è identico a quello pari numero del decreto n. 154.

Il seguente articolo 11 concerne le soluzioni da adottarsi allorchè andrà a scadere il ter-

mine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione. Tale articolo riproduce con alcuni ritocchi il contenuto dell'articolo 11 del decreto n. 154, già modificato dall'articolo 15 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La disposizione di cui all'articolo 12 riproduce, senza variazioni, quella dell'articolo 14 del decreto n. 154: è stata soppressa la norma di cui all'articolo 13 di tale decreto, essendo essa superata dalle disposizioni contenute negli Statuti speciali della Sicilia e della Sardegna e relative norme di attuazione.

Infine, la disposizione dell'articolo 13 fa rivivere quella di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 1948, n. 740, la cui efficacia era cessata col 31 dicembre 1949. È quasi superfluo illustrare la necessità di ripristinare la norma in parola, la quale contempla le misure di salvaguardia da adottarsi dal Prefetto in pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409 sono sostituite da quelle di cui agli articoli 2 a 12 della presente legge.

Art. 2.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

È fissato al 31 dicembre 1951 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.

I Provveditori alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine di cui al precedente 1° comma, i Comuni compresi in elenco abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo, ne riferiranno al Ministero dei lavori pubblici, che provvederà direttamente alla compilazione del piano.

Il Ministero medesimo curerà parimenti la redazione del piano di ricostruzione degli abitati di quei Comuni che, prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi, abbiano dichiarato di non poter provvedere alla compilazione del piano.

Le spese occorrenti per la raccolta e l'elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano regolatore particolareggiato, dovrà indicare:

- a) le reti stradali e ferroviarie;
- b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
- c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
- d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione, perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
- e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

Art. 4.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:200, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per i Comuni, in cui non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma saranno corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

Art. 5.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso che sarà affisso all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, ed inserito altresì nel Foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.

Decorso il periodo di deposito, il Sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed alle opposizioni presentate.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovrintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.

Un estratto del decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella Segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dall'avvenuto deposito il Sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'articolo 3 lettera *d*.

Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune o di altro avente titolo all'espropriazione, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni. Effettuato il deposito delle indennità, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità

Art. 10.

Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibererà se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente alla approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.

Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici. Le determinazioni relative sono adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua

efficacia sarà stabilita nel decreto suddetto, e non potrà eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

Art. 12.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente articolo 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi di cui all'articolo 1 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.